

N. R.G. 3959/2014

Sentenza n. 450/2015 pubbl. il 24/03/2015

RG n. 3959/2014

Repert. n. 964/2015 del 25/03/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3959/2014

F. [REDACTED] C. [REDACTED] DI C. [REDACTED] G. [REDACTED] SAS tra

ATTORE

C. [REDACTED] SPA e

CONVENUTO

Oggi 24 marzo 2015 innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:

Per F. [REDACTED] C. [REDACTED] DI C. [REDACTED] G. [REDACTED] SAS l'avv. [REDACTED]

Per C. [REDACTED] SPA l'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'attore precisa come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositando breve memoria; il convenuto precisa come da comparsa di risposta, contestando l'odierna produzione.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice
dott. Gianluigi Morlini



Sentenza n. 450/2015 pubbl. il 24/03/2015

RG n. 3959/2014

Repert. n. 964/2015 del 25/03/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 series c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **3959/2014** promossa da:

F. [REDACTED] C. [REDACTED] DI C. [REDACTED] G. [REDACTED] SAS (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] (I. [REDACTED]); elettivamente domiciliato in [REDACTED] REGGIO EMILIA presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

C. [REDACTED] SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

L'attore precisa come da memoria *ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.*, il convenuto come da comparsa di risposta.



- rilevato che, con la presente controversia l'attore F. C. di C. G. s.a.s. cita in giudizio C. s.p.a., deducendo la nullità di due contratti di conto corrente, entrambi ancora in essere, per anatocismo, tassi di interesse ultralegali, commissioni di massimo scoperto, previsioni relative a spese e valute; e sulla base di tale narrativa domanda l'accertamento della nullità dei due negozi, l'accertamento dell'indebito pagamento effettuato e la conseguente condanna del convenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito in conseguenza della detta nullità.

Resiste il convenuto, senza svolgere alcuna domanda riconvenzionale di pagamento.

A seguito della declaratoria di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Lamezia Terme inizialmente adito, la causa è riassunta davanti all'intestato Tribunale.

Rigettata in prima udienza l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata da parte convenuta per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, in quanto al tempo della proposizione della domanda la mediazione non era prevista come obbligatoria dalla legge, sono concessi i termini istruttori ex art. 183 comma 6 c.p.c.;

- ritenuto che, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa di parte convenuta, vanno dichiarate inammissibili due delle tre domande proposte dall'attore, e cioè la numero 2 e la numero 3. Trattasi, in particolare, delle più rilevanti domande azionate, volte all'accertamento del preteso indebito pagato al C. ed alla condanna del C. stesso alla restituzione di tale indebito.

Sul punto, va infatti evidenziato che il rapporto di c/c tra l'attore e la banca convenuta è pacificamente tuttora pendente, e che le poste addebitate all'attore correntista non risultano quindi pagate.

Discende che, in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte, qui condiviso e dal quale non vi è motivo di discostarsi, *"l'annotazione in conto di una posta... illegittimamente addebitata dalla banca al correntista... in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista... non potrà*



luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto" (in questi esatti termini Cass. n. 798/2013).

Proprio questo è il caso che qui occupa, essendo dall'attore contestate annotazioni di poste che non hanno ancora dato luogo a pagamento a favore della banca, con la conseguenza che il correntista non può domandare la ripetizione del pagamento, in quanto lo stesso non ha ancora avuto luogo.

Consegue l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'indebito e di condanna alla restituzione di tale indebito, indicate come domande n. 2 e 3 nelle conclusioni, atteso che dette domande sono chiaramente ed inequivocabilmente formulate come domande di accertamento di un pagamento mai avvenuto e di condanna alla restituzione di somme mai pagate, e sono formulate in base all'erroneo presupposto che l'azione di ripetizione possa essere svolta anche in presenza di un conto corrente non chiuso.

L'inequivocità del contenuto delle domande proposte, impedisce di reinterpretare le stesse nel senso di un accertamento del rapporto dare/avere tra le parti, ciò che rappresenta una diversa e distinta domanda, come detto oggettivamente mai formulata ed in relazione alla quale una decisione del Giudice sarebbe censurabile come ultrapetizione.

La declaratoria di inammissibilità, in tutta evidenza, assorbe tutte le ulteriori difese subordinate della convenuta relative all'infondatezza nel merito delle doglianze e comunque alla prescrizione in ordine al diritto di farle valere;

- ritenuto che, la terza ed ultima domanda proposta, indicata con il numero 1 nelle conclusioni, è volta ad ottenere una declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente stipulato tra le parti, con riferimento "alle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,



alla misura ultralegale degli interessi debitori, alle commissioni di massimo scoperto eccedenti il

supposto debito effettivo, alle operazioni di conteggio valuta ivi eventualmente contenute e alle spese ed alle voci a qualsiasi titolo percepite non giustificate e/o non convenzionalmente stabilite”.

Detta domanda è solo parzialmente fondata. Infatti:

- non fondata è la domanda di nullità relativa alla *“misura ultralegale degli interessi debitori”*, atteso che è in tutta evidenza ben possibile pattuire, con la forma scritta del contratto di conto corrente, interessi passivi superiori alla misura legale;
- parimenti non fondata è la domanda di dichiarare la nullità del contratto per le *“operazioni di conteggio valuta ivi eventualmente contenute e alle spese ed alle voci a qualsiasi titolo percepite non giustificate e/o non convenzionalmente stabilite”*.

In realtà, nessuna delle pattuizioni contrattuali relative alle voci di spese previste è connotata da nullità; e l'unico problema che si potrebbe porre, al più, è quello, diverso e distinto da quello qui invocato, di verificare se le pattuizioni contrattuali relative ai conteggi di valuta e alle voci di spesa, siano state correttamente applicate nella redazione degli estratti conto.

Trattasi, come detto, di diversa questione, relativa all'accertamento del rapporto dare/avere, non oggetto della domanda attorea;

- parzialmente fondata è invece la richiesta di declaratoria di nullità relativa agli interessi anatocistici.

Infatti, non vi è dubbio alcuno che gli interessi debitori, diversamente da quanto previsto dall'articolo 7 del contratto allegato uno del fascicolo attoreo, non vanno capitalizzati per il periodo precedente il 1 luglio 2000 (giurisprudenza della Cassazione consolidatasi a partire dal 1999: cfr. *ex pluribus*, Cass. n. 2374/1999, Cass. Sez. Un. n. 21095/2004, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010).

Per il periodo successivo a tale data, invece, la nullità non è sussistente, poiché risulta l'adeguamento alle disposizioni della delibera del CICR 9/2/2000 mediante pubblicazione in



gazzetta ufficiale, e la capitalizzazione passiva ha, ~~correttamente, la medesima periodicità~~ ^{Report n. 964/2015 del 25/03/2015}

prevista per gli interessi creditori;

- infine deve essere pronunciata la nullità delle commissioni di massimo scoperto per il periodo antecedente l'adeguamento *ex lege* del contratto all'articolo 2 *bis* D.L. n. 185/2008 convertito in L. 2/2009, poiché la pattuizione contrattuale non determina in modo chiaro ed inequivocabile l'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente sotto il profilo del tasso della commissione, dei criteri di calcolo e della periodicità (cfr. Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000);
- considerato che, il non accoglimento, per inammissibilità o infondatezza, della quasi totalità delle domande attoree, perdipiù inizialmente azionate davanti ad un giudice incompetente, con l'accoglimento solo in parte di una soltanto delle tre domande formulate dall'attore, integra una parziale soccombenza reciproca, ciò che giustifica la compensazione, *ex art. 92 comma 2 c.p.c.*, di metà delle spese di lite.

La rimanente metà è posta a carico della comunque maggior soccombente parte attrice ed a favore della comunque maggior vittoriosa parte convenuta, liquidata come da dispositivo in aderenza alla nota presentata e riferita al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore del 3/4/2014, così come previsto dall'art. 28 (cfr. anche la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente applicabile anche al successivo DM 55/2014).



Sentenza n. 450/2015 pubbl. il 24/03/2015

RG n. 3959/2014

P.Q.M. Repert. n. 964/2015 del 25/03/2015

- dichiara inammissibile la seconda domanda attorea, relativa all'accertamento di indebito;
- dichiara inammissibile la terza domanda attorea, relativa alla condanna al pagamento;
- rigetta la prima domanda attorea, con riferimento alla richiesta di dichiarare la nullità relativa alla misura ultralegale degli interessi debitori ed alle indicazioni delle valute e delle voci di spese;
- in solo parziale accoglimento della prima domanda attorea:
 - dichiara la nullità relativa alla capitalizzazione degli interessi anatocistici per il periodo precedente il 1 luglio 2000;
 - dichiara la nullità delle commissioni di massimo scoperto per il periodo antecedente l'adeguamento *ex lege* del contratto all'articolo 2 *bis* D.L. n. 185/2008 convertito in L. 2/2009;
- condanna F. C. di C. G. s.a.s. a rifondere C. E. s.p.a. la metà delle spese di lite, che liquida per tale metà in € 5.365;
- compensa tra le parti la rimanente metà delle spese di lite.

Reggio Emilia, 24/3/2015

Il Giudice

Dott. Gianluigi Morlini

(sentenza redatta con la collaborazione della dottoressa Eloisa Giorgi, tirocinante ai sensi dell'art. dell'art. 73 D.L. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013).

